

Causa C-515/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

8 luglio 2019

Giudice del rinvio:

Conseil d'État (Francia)

Data della decisione di rinvio:

28 giugno 2019

Ricorrente:

Eutelsat SA

Resistenti:

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Inmarsat Ventures Ltd

(omissis)

(omissis), la società Eutelsat chiede (...) che il Conseil d'État (Consiglio di Stato) voglia (omissis):

1) annullare per eccesso di potere la decisione n. 2018-0001 del 22 febbraio 2018 dell'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Autorità di regolamentazione delle comunicazione elettronica e delle poste) che concede alla società Inmarsat Ventures Limited l'autorizzazione alla gestione di componenti terrestri complementari di un sistema mobile via satellite;

(omissis)

Essa afferma quanto segue:

– (omissis) **[Or. 2]** (omissis)

– l'Autorità ha commesso un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione concedendo alla società Ventures Limited un'autorizzazione alla gestione di

componenti terrestri complementari che contravviene al quadro normativo europeo applicabile, in quanto la rete prevista dalla società Inmarsat Ventures Limited non costituisce un sistema mobile via satellite; le stazioni terrestri di tale rete non sono concepite come «complementari» della componente satellitare del sistema; detta rete non persegue gli obiettivi assegnati dal legislatore europeo ai sistemi che forniscono servizi mobili via satellite e la circostanza che la Inmarsat non abbia fornito siffatti servizi prima della data prevista all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della decisione n. 626/2008/CE, ossia il 1° dicembre 2016, ostava al rilascio della menzionata autorizzazione;

– (omissis)

(omissis) l'Autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche e delle poste chiede il rigetto del ricorso (omissis).

(omissis) la società Inmarsat Ventures Limited chiede il rigetto del ricorso (omissis).

Con atto di intervento depositato il 5 giugno 2019, le società Viasat Inc e Viasat UK Ltd chiedono al Conseil d'État di accogliere il ricorso della società Eutelsat (omissis). Esse aderiscono ai motivi dedotti dalla ricorrente e sostengono inoltre che l'autorizzazione impugnata non è sufficientemente motivata, in quanto l'Autorità non ha preso posizione in merito alla questione se le stazioni terrestri della rete prevista dalla società Inmarsat Ventures Limited possano comunicare con una stazione terrestre mobile ai sensi della decisione n. 626/2008/CE del 30 giugno 2008 e costituire pertanto componenti terrestri complementari, e che tale autorizzazione è viziata da un errore di diritto in quanto consente al beneficiario di gestire componenti terrestri complementari in violazione dell'articolo 8, lettera c), della succitata decisione n. 626/2008/CE.

(omissis);

Visti:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - la decisione 2007/98/CE della Commissione europea del 14 febbraio 2007;
 - la decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2008;
 - la decisione 2009/449/CE della Commissione europea del 13 maggio 2009;
- [Or. 3]**
- la domanda di pronuncia pregiudiziale C-100/19, sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea dalla cour d'appel de Bruxelles (Corte d'appello di Bruxelles, Belgio) in data 8 febbraio 2019;

– (omissis);

Sulla controversia

1. La decisione 2007/98/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite, prevede che gli Stati membri rendano disponibili tali bande di frequenza (dette bande MSS per «mobile satellite services») per sistemi che forniscono servizi mobili via satellite nella Comunità a partire dal 1° luglio 2007. La decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite, ha istituito una procedura comunitaria di selezione degli operatori di sistemi mobili via satellite che intendono utilizzare detta banda di frequenze, conformemente alla decisione 2007/98/CE del 14 febbraio 2007, e definisce le condizioni dell'autorizzazione coordinata, da parte degli Stati membri, degli operatori selezionati in tale contesto. La medesima decisione ha concesso agli Stati membri la possibilità di autorizzare, a determinate condizioni, gli operatori selezionati ad utilizzare le frequenze della banda MSS per gestire «componenti terrestri complementari» dei sistemi mobili via satellite al fine di migliorare la disponibilità del servizio nelle aree in cui non è possibile garantire comunicazioni della qualità necessaria con una o più stazioni spaziali. Con decisione 2009/449/CE del 13 maggio 2009, la Commissione delle Comunità europee ha selezionato le società Inmarsat Ventures Limited e Solaris Mobile Limited quali operatori di sistemi paneuropei autorizzati a fornire servizi mobili via satellite.
2. Con decisione 2014-1257 del 21 ottobre 2014, l'Autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche e delle poste ha autorizzato la società Inmarsat Ventures Limited ad utilizzare delle frequenze della banda MSS nella Francia metropolitana. Con decisione 2018-0001 del 22 febbraio 2018, detta Autorità ha accordato alla società Inmarsat Ventures Limited l'autorizzazione alla gestione di componenti terrestri complementari di un sistema mobile via satellite. La società Eutelsat chiede l'annullamento di tale decisione per eccesso di potere. **[Or. 4]**

Sull'intervento

3. Le società Viasat Inc e Viasat UK Ltd dimostrano un interesse sufficiente all'annullamento della decisione del 22 febbraio 2018 dell'Autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche e delle poste. Il loro intervento è pertanto ricevibile.

Sull'eccezione di irricevibilità sollevata dalla società Inmarsat

4. Dai documenti del fascicolo risulta che la società Eutelsat è specializzata in particolare nella fornitura di servizi di connettività in volo analoghi a quelli che la società Inmarsat Ventures Limited intende prestare in forza delle autorizzazioni di cui dispone, segnatamente di quella che forma oggetto della presente controversia.

Essa ha quindi un interesse che le conferisce la legittimazione a contestare la decisione impugnata.

Sul motivo riguardante la violazione del termine previsto dall'articolo D. 406-14 del code des postes et des communications électroniques (Codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche)

5. (omissis)

6. (omissis) [rigetto del motivo]

Sul motivo riguardante l'omessa verifica, da parte dell'Autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche e delle poste, del rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 8 della decisione n. 626/2008/CE del 30 giugno 2008

7. (omissis) **[Or. 5]**

8. (omissis) [rigetto del motivo]

Sul motivo riguardante la violazione dell'articolo L. 32-1 del Codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche

9. (omissis)

10. (omissis) [rigetto del motivo]

Sui motivi riguardanti la violazione del diritto dell'Unione europea

11. L'articolo 2, paragrafo 2, della decisione n. 626/2008/CE del 30 giugno 2008 definisce i sistemi mobili via satellite come «a) (...) le reti di comunicazioni elettroniche e le risorse correlate che permettono di fornire servizi di radiocomunicazione tra una stazione terrestre mobile e una o più stazioni spaziali, oppure tra stazioni terrestri mobili per mezzo di una o più stazioni spaziali, oppure tra una stazione terrestre mobile e uno o più componenti terrestri complementari utilizzati presso postazioni fisse. I sistemi di questo tipo comprendono almeno una stazione spaziale» e i componenti terrestri complementari come le «b) (...) stazioni di terra utilizzate presso postazioni fisse per migliorare la disponibilità di MSS nelle aree geografiche coperte dall'impronta del satellite o dei satelliti del sistema in cui non è possibile garantire comunicazioni della qualità necessaria con una o più stazioni spaziali». Inoltre, l'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), di detta decisione prevede che «i componenti terrestri complementari devono costituire parte integrante di un sistema mobile via satellite e devono essere controllati dal meccanismo satellitare di gestione delle risorse e delle reti; devono utilizzare la stessa direzione di trasmissione del segnale e le stesse porzioni delle bande di **[Or. 6]** frequenza utilizzate dai componenti satellitari correlati e non devono aumentare le esigenze in materia di spettro del sistema mobile via satellite correlato».

12. L'articolo 4 così dispone: «1. Si applicano i requisiti di ammissibilità seguenti: (...) c) nelle domande il richiedente deve impegnarsi a che: (...) ii) l'MSS sia disponibile in tutti gli Stati membri e almeno al 50% della popolazione e su almeno il 60% della superficie terrestre aggregata di ciascuno Stato membro nel momento definito dal richiedente, ma in ogni caso non oltre sette anni dalla data di pubblicazione della decisione della Commissione adottata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, o dell'articolo 6, paragrafo 3». L'articolo 7 prevede quanto segue: «1. Gli Stati membri provvedono a che i richiedenti selezionati, conformemente al calendario e all'area di servizio per i quali si sono impegnati, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e conformemente alla legislazione nazionale e comunitaria, abbiano il diritto di utilizzare le radiofrequenze specifiche indicate nella decisione della Commissione adottata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, o dell'articolo 6, paragrafo 3, e il diritto di gestire un sistema mobile via satellite. Gli Stati membri informano i richiedenti selezionati di tali diritti. (...) 2. I diritti di cui al paragrafo 1 sono soggetti alle condizioni comuni seguenti: (...) b) i richiedenti selezionati devono rispettare le tappe da 6 a 9 di cui all'allegato entro 24 mesi dalla data di adozione della decisione di selezione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, o dell'articolo 6, paragrafo 3; c) i richiedenti selezionati devono rispettare tutti gli impegni assunti nelle rispettive domande e nel corso della procedura di selezione comparativa, indipendentemente dal fatto che la quantità complessiva di spettro radio richiesta superi il quantitativo disponibile». Infine, l'articolo 8 così dispone: «1. Gli Stati membri, in conformità con il diritto nazionale e comunitario, assicurano che le loro autorità competenti concedano ai richiedenti selezionati conformemente al titolo II e autorizzati ad utilizzare lo spettro conformemente all'articolo 7 le autorizzazioni necessarie alla fornitura di componenti terrestri complementari di sistemi mobili via satellite sul loro territorio». La decisione della Commissione sulla selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 12 giugno 2009. La data di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), è pertanto il 13 giugno 2016. Tuttavia, tale data è stata differita al 1° dicembre 2016.
13. Dai documenti del fascicolo emerge che la società Inmarsat Ventures Limited intende utilizzare le frequenze di banda MSS per sviluppare un sistema, denominato European Aviation Network (EAN), destinato alla prestazione di servizi di connettività aeronautica. Detto sistema consente di fornire un servizio mobile per aeromobili mediante trasmissioni via satellite, ricevute da un terminale posto sulla fusoliera degli aeromobili, e trasmissioni effettuate a partire da componenti terrestri complementari spiegati sul territorio dell'Unione europea, ricevute da un terminal posto sotto la fusoliera degli aeromobili; tutte le trasmissioni sopra menzionate sono fornite sulla banda di frequenze MSS. Tale sistema si basa su un componente satellitare messo in servizio il 29 agosto 2017.
14. (omissis) [Or. 7] (omissis) [rigetto del motivo riguardante l'obiettivo di ridurre per mezzo del satellite le disparità territoriali di accesso alle tecnologie digitali]

15. In secondo luogo, la società ricorrente sostiene che l'autorizzazione alla gestione di componenti terrestri complementari rilasciata alla società Inmarsat Ventures Limited dall'Autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche e delle poste contravviene alle disposizioni della decisione n. 626/2008/CE del 30 giugno 2008 in quanto la rete prevista dalla società Inmarsat Ventures Limited non costituisce un sistema mobile via satellite, dato che i suoi componenti terrestri complementari non ne costituiscono parte integrante. La risposta a tale motivo dipende, da un lato, da quali criteri giuridici consentano di identificare una stazione terrestre mobile ai sensi della decisione n. 626/2008/CE del 30 giugno 2008 e, dall'altro, dalla questione se detta decisione richieda, come sostenuto dalla società ricorrente, che una stazione terrestre mobile che comunica con un componente terrestre complementare possa comunicare, senza un'apparecchiatura distinta, anche con un satellite e, in caso affermativo, come debba essere valutata l'unicità dell'apparecchiatura.
16. In terzo luogo, la società ricorrente afferma che l'autorizzazione controversa si pone in contrasto con le disposizioni della decisione n. 626/2008/CE del 30 giugno 2008, in quanto i componenti terrestri complementari autorizzati dalla decisione impugnata non presentano un carattere complementare rispetto al componente satellitare di detta rete. Per rispondere a tale motivo occorre stabilire, da un lato, se le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, della medesima decisione debbano essere interpretate nel senso che un sistema mobile via satellite deve basarsi principalmente su componenti satellitari, oppure consentano di ritenere che la rispettiva funzione dei componenti satellitari e di quelli terrestri sia indifferente, anche in una configurazione nella quale il componente satellitare sia utile solo quando non sia possibile garantire le comunicazioni con i componenti terrestri, e, dall'altro, se possano essere installati componenti terrestri complementari in modo da coprire l'intero territorio dell'Unione europea in quanto le stazioni spaziali non consentono di assicurare la necessaria qualità delle comunicazioni in nessun punto ai sensi del paragrafo 2, lettera b), del medesimo articolo.
17. In quarto luogo, la società ricorrente sostiene che l'autorizzazione alla gestione di componenti terrestri complementari rilasciata alla società Inmarsat Ventures Limited dall'Autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche e delle poste contravviene alle disposizioni della decisione n. 626/2008/CE del 30 giugno 2008, in quanto la circostanza che la società Inmarsat Ventures Limited non avesse fornito servizi mobili via satellite alla data prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), ii), di detta decisione, ossia il 1° dicembre 2016, ostava al rilascio di detta autorizzazione. Per rispondere a tale motivo occorre stabilire se, qualora l'operatore selezionato conformemente al titolo II della menzionata decisione non abbia rispettato gli impegni in termini di copertura del territorio mediante un sistema via satellite, definiti all'articolo 7, paragrafo 2, entro la data limite di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), le autorità competenti degli Stati membri debbano rifiutare di concedere l'autorizzazione alla gestione di componenti terrestri complementari, oppure se, in caso di risposta negativa, esse possano rifiutare di concedere siffatta autorizzazione.

18. (omissis) [**Or. 8**] (omissis) [rigetto di un motivo dedotto dalle società intervenienti]
19. Le questioni menzionate ai punti 15, 16 e 17 sono determinanti ai fini della risoluzione della controversia sottoposta al Conseil d'État (omissis) [rinvio alla Corte ai sensi dell'articolo 267 TFUE]

DECIDE:

(omissis) Il giudizio sul ricorso proposto dalla società Eutelsat è sospeso fino a quando la Corte di giustizia dell'Unione europea non si sarà pronunciata sulle seguenti questioni:

- 1) Quali criteri giuridici consentano di identificare una stazione terrestre mobile ai sensi della decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2008. Se tale decisione debba essere interpretata nel senso che richiede che una stazione terrestre mobile che comunica con un componente terrestre complementare possa comunicare, senza un'apparecchiatura distinta, anche con un satellite. In caso affermativo, come debba essere valutata l'unicità dell'apparecchiatura.
- 2) Se le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, della medesima decisione debbano essere interpretate nel senso che un sistema mobile via satellite deve basarsi principalmente su componenti satellitari, oppure consentano di ritenere che la rispettiva funzione dei componenti satellitari e di quelli terrestri sia indifferente, anche in una configurazione nella quale il componente satellitare sia utile solo quando non sia possibile garantire le comunicazioni con i componenti terrestri. Se possano essere installati componenti terrestri complementari in modo da coprire l'intero territorio dell'Unione europea in quanto le stazioni spaziali non consentono di assicurare la necessaria qualità delle comunicazioni in nessun punto ai sensi del paragrafo 2, lettera b), del medesimo articolo.
- 3) Qualora l'operatore selezionato conformemente al titolo II della menzionata decisione non abbia rispettato gli impegni in termini di copertura del territorio definiti all'articolo 7, paragrafo 2, entro la data limite di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), se le autorità competenti degli Stati membri debbano rifiutare di concedere l'autorizzazione alla gestione di componenti terrestri complementari. In caso di risposta negativa, se esse possano rifiutare di concedere siffatta autorizzazione.

(omissis) [**Or. 9**] (omissis) [firme]